

ISTITUTI DEFLATTIVI

Le insidie dell'accertamento con adesione per i tributi locali

di Francesco Rizzi

L'**accertamento con adesione** è un istituto **deflativo** del contenzioso, istituito e regolato dal **D.Lgs. 218/1997**, che consente ai contribuenti di godere della **sospensione** di 90 giorni del **termine** per l'impugnazione giudiziale al fine di provare a **definire** in contraddittorio con l'Ufficio gli accertamenti tributari (**non** preceduti da un invito a comparire e **non** derivanti dalla liquidazione automatica dei tributi) relativi alle **imposte dirette**, all'**Iva**, all'**Irap**, alle altre **imposte indirette** e perfino ai **tributi locali**, qualora previsto dal **regolamento comunale**.

Proprio in riferimento a quest'ultima tipologia di tributi definibili (tributi locali) possono sorgere dei **problemi**, ancor oggi presenti nonostante la **ventennale storia** di tale istituto nel nostro ordinamento.

Tutto nasce dall'[articolo 50 Legge 449/1997](#) che ha esteso ai comuni la "**possibilità**" di introdurre l'istituto dell'**accertamento con adesione** sulla base di quanto regolato dal **D.Lgs. 218/1997** (norma che non ha ad oggetto i tributi locali), disponendo che "*Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni **possono** prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, **introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni ... omissis ...***".

Se da un lato la norma **tutela** la libertà regolamentare dei comuni e il rispetto dei principi di autonomia sanciti dall'[articolo 119 Costituzione](#), dall'altro lato, proprio il perseguimento di tale obiettivo, ne rappresenta un **limite** in termini di chiarezza per la generalità dei contribuenti.

L'aver attribuito ai comuni solo la "**facoltà**" di ricorrere a tale istituto ha di fatti comportato una sua **applicazione "disomogenea"**, col risultato che il contribuente, che spesso assume la veste di soggetto passivo in rapporti tributari intrattenuti con **più** di un comune, si trova di fronte ad un contesto regolamentare **non uniforme**. A ciò si aggiunga che spesso gli atti tributari dei comuni **non espongono in maniera chiara o corretta** le informazioni dovute al contribuente circa la possibilità di accedere all'istituto in parola.

Ad esempio, rispetto ad un accertamento avente ad oggetto **tributi locali** (IMU, TASI, ecc.), il contribuente può trovarsi in una delle seguenti **situazioni**:

1. ricevere un avviso di accertamento, ove in calce è indicato che è **possibile** procedere alla sua definizione tramite **accertamento con adesione**, con l'**indicazione** del riferimento normativo, del regolamento comunale che prevede tale possibilità, dei modi, dei tempi e degli effetti giuridici connessi all'adozione di tale istituto deflativo. E quanto indicato nell'atto di accertamento è effettivamente **corrispondente** al reale quadro normativo e regolamentare;
2. ricevere un avviso di accertamento, ove in calce è indicato che è **possibile** procedere alla sua definizione tramite accertamento con adesione (**con o senza** l'indicazione del riferimento normativo, del regolamento comunale che prevede tale possibilità, dei modi, dei tempi e degli effetti giuridici connessi all'adozione di tale istituto deflativo) ma, **al contrario** di quanto scritto nell'atto, l'adozione di tale istituto **non** è in realtà stata **prevista dal regolamento comunale** oppure è stata prevista ma **non per il tributo** oggetto di accertamento, oppure ancora è stata prevista ma solo per alcune tipologie di accertamento tra cui **non rientra** quello ricevuto (ad esempio, nel caso in cui si tratti di un accertamento per omesso versamento dell'IMU, al pari degli atti di liquidazione automatica delle dichiarazioni, è molto probabile che il regolamento comunale lo escluda, più o meno espressamente, dalla possibilità di definizione);
3. ricevere un avviso di accertamento, ove in calce **non** è indicato che è **possibile** procedere alla sua definizione tramite accertamento con adesione ma, **al contrario**, l'adozione di tale istituto è in realtà stata prevista dal regolamento comunale (ed è pertanto possibile).

Salvo la predetta ipotesi **ottimale** sub a), le altre ipotesi - sub b) e c) - sono purtroppo ancor oggi possibili e anzi più **frequenti** di quanto si pensi, specialmente nei **comuni più piccoli**.

Da quanto precede consegue che il contribuente deve (purtroppo) avere sempre un **atteggiamento dubitativo** relativamente alla reale possibilità di accedere all'istituto dell'**accertamento con adesione**.

È sempre bene, infatti, che il contribuente (e/o il suo consulente) **accerti preventivamente** che il comune abbia previsto con proprio **regolamento** la possibilità di ricorrere a tale istituto e soprattutto in che **termini**.

È di fatti **necessario** reperire il **regolamento comunale** e leggerlo **con attenzione**, verificando se è possibile o meno instaurare la procedura di **accertamento con adesione in riferimento al tributo** oggetto dell'accertamento ricevuto e **in relazione alla tipologia di accertamento** subito (come sopra detto, infatti, sarà ad esempio molto probabile che un accertamento di mero **omesso versamento del tributo**, senza ulteriori attività istruttorie e accertative da parte del comune, sia **escluso dalla possibilità di definizione**).

Qualora si verifichi la superiore ipotesi **sub b)** e il contribuente presenti **erroneamente** l'istanza di accertamento con adesione e, convinto di aver ottenuto l'effetto della sospensione dei termini per impugnare, li lasci al contrario decorrere **decadendo** dal diritto di **azione giudiziale**, si potrà comunque **valutare** l'opportunità o meno di salvaguardare il **legittimo affidamento** e la

propria buona fede, tentando (in *extrema ratio*, sempre consci che *ignorantia legis non excusat* ed a seconda le diverse circostanze e casi),

- di accedere comunque alla **tutela giurisdizionale** tramite un'istanza di **rimessione in termini** ex [articolo 153, comma 2, c.p.c.](#) o tramite la presentazione di un ricorso con richiesta di **disapplicazione** ex [articolo 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#) della parte del regolamento che ad esempio inibisce l'accesso alla definizione per la tipologia di accertamenti impugnata;
- di stimolare l'**annullamento parziale o totale** dell'atto attraverso l'istituto dell'**autotutela**;
- di ricorrere al **garante del contribuente** con apposita istanza ex [articolo 13 L. 212/2000](#).

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >